



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BRESCIA

**La Corte d'Appello di Brescia, Sezione civile tutela delle persone,
riunita in Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:**

dott. Claudio Castelli	Presidente Rel.
dott.ssa Antonietta Miglio	Consigliere
dott. Manuela Maria Rosa Cantù	Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile n. **84/2018 V.G.** promossa con ricorso notificato il **10 aprile 2018** e posta in deliberazione all'udienza collegiale del **6 novembre 2018**

d a

**MINISTERO DELL'INTERNO, rappresentato e difeso
dall'AVVOCATURA DELLO STATO DISTRETTUALE DI
BRESCIA** ove è elettivamente domiciliato

APPELLANTE

R. Gen. N. 84
/2018 VG

OGGETTO
Impugnazione ex art.
35 D.Lvo 25/2008



contro

rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Gallo e dall'avv. Miriam Giorgi con studio in Aldo Luca Nobili Ambrosini con studio in Bergamo, via Andrea Previtali n. 2 ove è domiciliato

APPELLATO

Conclusioni dell'appellante:

in riforma dell'impugnata ordinanza del Tribunale di Bergamo, ritenere e dichiarare infondata la proposta domanda e conseguentemente rigettarla.

Conclusioni dell'appellato :

in via pregiudiziale e di rito:

- dichiarare inammissibile l'appello avversario per difetto dei requisiti di forma di cui all'art. 342 cpc;

in via principale e di merito:

- respingere l'appello e dunque confermare il provvedimento impugnato;

in ogni caso:

- con vittoria di spese di lite.

Svolgimento del processo

XXXXXXXXXXXXX impugnava avanti al Tribunale di Bergamo il decreto



del Questore della provincia di Bergamo di diniego verso l'istanza presentata dal signor XXXXXXXXXXXXX, per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di famiglia poiché fratello di cittadino italiano.

Il Tribunale di Bergamo, instaurato il contraddittorio e svolta istruttoria, con ordinanza 7 marzo 2018 accoglieva il ricorso disponendo il rilascio del permesso di soggiorno.

L'Avvocatura dello Stato con atto di appello notificato il 10 aprile 2018 eccepiva che l'articolo 19 co. 2 lett.c) D.Leg. n.286/1998 non prevede il rilascio in favore dello straniero di titolo di soggiorno per motivi familiari consentendone unicamente la non espulsione in presenza dei prescritti requisiti.

L'appellato si costituiva e chiedeva in primo luogo che l'appello venisse dichiarato inammissibile in assenza dell'indicazione delle modifiche specifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado. In via principale si chiedeva il rigetto dell'appello rilevando che la condizione di "inespellibilità" dello straniero dovrebbe comportare automaticamente il suo diritto ottenere il permesso di soggiorno.

La Corte faceva precisare le conclusioni all'udienza del 6 novembre 2018 e introitava la causa in decisione con termini ridotti (20 giorni per ciascuna parte).

Motivi della decisione



L'appello va respinto.

cittadino senegalese e fratello di
cittadino italiano dal 24 novembre 2013 ha chiesto alla Questura di
Bergamo un permesso di soggiorno per motivi familiari.

L'questore con provvedimento del 14 aprile 2016 rigettava l'istanza per
motivi di fatto e di diritto. La reale effettiva convivenza tra fratelli non
risultava provata in quanto le verifiche condotte alla polizia locale
avevano avuto esito negativo in quanto il fratello aveva dichiarato che
l'attuale ricorrente si trovava in Senegal. Inoltre il cittadino straniero non
risultava essere familiare ex art.2 della legge n.30/2007, ma solo parente
collaterale. Infine l'articolo 19 T.U. Immigrazione sancisce unicamente il
diritto a non essere espulsi.

L'istruttoria condotta dal giudice di primo grado ha provato la sussistenza
di un'effettiva convivenza. In particolare i testi

hanno confermato che l'attuale ricorrente vive presso il fratello a
Gorlago, salvo qualche periodo di assenza nel foggiano per motivi di
ricerca di attività lavorativa e in Senegal per assistere i genitori anziani.

Inoltre l'accertamento disposto dal giudice di primo grado a cura del
Corpo di polizia locale dell'Unione comunale dei colli ha avuto esito
positivo dimostrando come effettivamente convivesse presso il
fratello.



L'Avvocatura dello Stato ha impugnato l'ordinanza eccependo che l'art. 19 co.2 lett.c) D. Leg. n.286/1998 non prevede il rilascio in favore dello straniero di titolo di soggiorno per motivi familiari, consentendo unicamente la sua non espulsione in presenza dei prescritti requisiti.

L'esame del gravame deve quindi limitarsi a questo motivo di impugnazione.

La difesa dell'appellato al riguardo eccepisce l'inammissibilità dell'appello mancando "l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare" e "indicazione delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado".

Nel merito fa presente che ritenere una differenza tra "inespellibilità" dello straniero e rilascio del permesso di soggiorno sarebbe del tutto assurdo. Non solo, ma l'articolo 28 del regolamento di attuazione del Testo Unico immigrazione recita al primo comma "Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno..."

L'eccezione processuale sollevata dall'appellato non è accoglibile. I motivi di appello sono chiari e specifici e rispettano puntualmente lettera e ratio dell'art. 342 cpc.

Nel merito non si può condividere la ricostruzione normativa effettuata dall'amministrazione appellata. La stessa delinea un tertium genus tra



permanenza regolare e permanenza irregolare dello straniero sul territorio dello Stato. Ci sarebbero ovvero persone irregolari, ma inespellibili. Ciò contrasta non solo con l'articolo 28 del d.p.r. 31 agosto 1999 n. 394, ma con la ratio e l'organicità del sistema normativo in tema di immigrazione. Lo status della persona può essere uno solo, salvo ovviamente i casi in cui l'interessato sia in attesa dell'esito di eventuali istanze, e qualora la persona non possa essere espulsa avendo i requisiti per la permanenza sul territorio nazionale, va rilasciato il permesso di soggiorno per i diversi motivi previsti dalla legge.

Alla soccombenza consegue il pagamento delle spese processuali da determinarsi data la natura e la semplicità della controversia in prossimità dei minimi delle tariffe forensi : € 1000 per la fase di studio, € 700 per la fase introduttiva ed € 1700 per la fase decisionale per un totale di € 3400 oltre a spese generali, CPA e IVA.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Brescia – Sezione civile tutela delle persone, definitivamente pronunciando:

conferma la sentenza n.1794/2018 dell'8 marzo 2018 del Tribunale di Bergamo rigettando l'appello avanzato dall'Avvocatura dello Stato;
condanna il Ministero degli Interni al pagamento delle spese processuali liquidate in complessive € 3400,00 oltre a spese generali, CPA ed IVA.



Brescia, collegio del 15 gennaio 2019

IL PRESIDENTE ESTENSORE

Claudio Castelli

